

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
**AVV. WALTER MICELI**  
**AVV. FABIO GANCI**

Via E. De Nicola 162,  
03043 Cassino (Fr)  
Tel. e fax 0776 25570  
E - mail: doloresbroccoli@hotmail.com

RICEVUTO - 1 GIU. 2012

**ORIGINALE**

CASS 129

TRIBUNALE CASSINO - UNEP	
MOD. A/TER CRON. N.	2154
23 MAG. 2012	
TRASF. Km.	
Spese di Sped.ne	
Spese Avvisi	
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO	

Mandato ad litem

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in quelli eventuali di opposizione, impugnazione ed esecuzione congiuntamente e disgiuntamente gli avv. ti Fabio Ganci, Walter Miceli e Maria Dolores BROCCOLI, conferendogli ogni facoltà di legge, comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domande nuove, di farsi sostituire, transigere, riassumere il giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Maria Dolores Broccoli sito in Cassino Via E. De Nicola 162.

Con la firma apposta qui in calce, ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali.

Dichiaro di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di accedere preventivamente alla mediazione/conciliazione ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010.

**TRIBUNALE DI CASSINO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**RIPROPOSTO AL GIUDICE ORDINARIO IN SEGUITO ALLA SENTENZA  
DEL TAR LAZIO N. 8187/2011 DICHIARATIVA DEL DIFETTO DI  
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

Per il Prof. Marco De Gasperis, nato a Roma il 20.01.1976, residente in Castelliri, nella Via Santa Maria Salome 114, C.F. DGSMRC76A20H501Q, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv. ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e Maria Dolores Broccoli, C.F. BRCMDL79M64C034W, PEC doloresbroccoli@pec.avvocraticassino.it, tel./fax 0776 25570, elettivamente domiciliato in Cassino (Fr), nella Via E. De Nicola 162, presso e nello studio dell'Avv. Maria Dolores Broccoli

- RICORRENTE

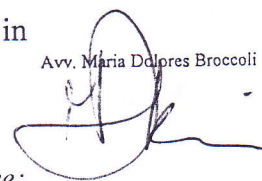
DATA 5-1-2012  
Dolores Broccoli

**CONTRO**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente *pro tempore*;

E' autentica

Avv. Maria Dolores Broccoli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGG 10 MAG 2012  
1

### IN FATTO

Il prof. Marco De Gasperis nel prosieguo chiamato ricorrente, docente supplente che ha prestato servizio dal 5.9.2011 all'8.9.2011 presso il Liceo Scientifico Statale "Gioacchino Pellicchia" di Cassino, in data 20/4/2001 ossia in data anteriore alla prestazione del servizio militare effettuata dal 3/7/2001 al 26/8/2002, ha conseguito il diploma di Laurea in Matematica, titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso, A047, di abilitazione del ricorrente.

Il ricorrente, nell'anno scolastico 2011/2012, ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per le immissioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Frosinone.

In data 30.5.2011, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2011/2014, il ricorrente **ha chiesto la valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma di Laurea in Matematica ) valido per l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina.**<sup>1</sup>

L'Ufficio Scolastico di Frosinone, tuttavia, non ha valutato il servizio militare, negandogli il punteggio relativo, com'è comprovato dalla graduatoria provinciale definitiva del 23.7.2011 che riporta il punteggio complessivo di 119, omettendo l'attribuzione dei punti 12 previsti per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento.

Il mancato riconoscimento del detto punteggio è stato motivato dall'applicazione del D.M. n. 44 del 12.05.2011 avente per oggetto l'integrazione e aggiornamento delle

---

<sup>1</sup> Il prof. De Gasperis avendo svolto il servizio di leva dal 3.7.2001 al 26.8.2002 ha chiesto la valutazione di punti 12, ossia di un punteggio equivalente a quello previsto per il servizio di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie ("punti due per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti" ai sensi della lettera B.1 della Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007).

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, che all'art. 2, comma 6, ha stabilito "[...] *Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina[...]*".

\*\*\*

Avverso l'art. 2, comma 6, del detto Decreto il ricorrente, unitamente ad altri, ha proposto, innanzi al TAR LAZIO - ROMA, ricorso R.G. n. 6999/2011 finalizzato all'annullamento dello stesso.

Il ricorso R.G. n. 6999/2011 è stato definito dalla sez. III *bis* del TAR per il Lazio con sentenza breve n. 8187/11 depositata in data 25.10.2011 e non notificata.

Con la detta sentenza il Giudice Amministrativo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva, ex art. 11, 2 comma, del c.p.a. ex n. 104 del D. Lgs. 02.07.10 previa riproposizione del processo dinanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Con il presente atto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, intende riproporre il giudizio innanzi all'adito Giudice in quanto titolare del diritto soggettivo alla disapplicazione del D.M. n. 44 del 12.05.2011 nella parte in cui all'art. 2, comma 6, ha stabilito che "[...] *Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina[...]*", per gli infrascritti motivi già illustrati innanzi al TAR del Lazio con il ricorso R.G. n. 6999/2011.

### MOTIVI IN DIRITTO

**A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E**

**FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE  
1986, N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/11, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo", (Cassazione civile, sez. Lav, 1 settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, al servizio scolastico.

E invero, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito, che "[...] *ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]*".

\*\*\*

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che "[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]".

In sostanza, ciò significa che il servizio militare (oppure quello civile equiparato a tutti gli effetti) prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di

arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che “[...] *l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]*” CONSIGLIO STATO, SEZ. I, 5 APRILE 1989, n. 1598.

\*\*\*

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

In seguito il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo”.

E ancora “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico” (cfr. n. 10, nota al punto E, della tabella di valutazione dei titoli di servizio annessa al regolamento).

\*\*\*

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost., secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo (Cassazione civile, Sez. Lav., 1 settembre 1997, n. 8279).

La **valutabilità** è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento, e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

\*\*\*

La giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del TAR LAZIO n. 6421/2008), ha inoltre osservato che *"[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non*

*anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]*".

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 12.05.2011, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

#### **CHI RIFIUTAVA L'ARRUOLAMENTO ERA DICHIARATO "DISERTORE".**

È, dunque, evidente che, prima dell'assolvimento di tale obbligo, **il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo" non poteva partecipare nemmeno alla procedura d'inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto** e quindi non poteva aspirare a una "nomina d'insegnamento".

Occorre ricordare, in proposito, che **per fare domanda di insegnamento è richiesto l'assolvimento di tale obbligo rispetto alla normativa pregressa** (si veda, in proposito, la nota 43 del modello A2 graduatorie di III/a Fascia.

Non vi è chi non veda, dunque, come subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia prestato **in costanza di nomina**, significa richiedere **una condizione impossibile**.

Condizione che, peraltro, finirebbe per **penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna nomina di insegnamento prima di aver assolto gli stessi obblighi di leva.**

\*\*\*

**B) I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. NULLITÀ EX ART. 21 SEPTIES,  
COMMA 1, DELLA L. N. 241/1990, DELL'ART. 2, COMMA 6, DEL  
DECRETO MINISTERIALE N. 44 DEL 12 MAGGIO 2011.**

Del resto un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare come servizio d'insegnamento, anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, il MIUR ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.**

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza quater, con SENTENZA N. 6421/2008**, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale **il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), **ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3, comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del Tar Lazio n. 6421/2008 e **ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo, all'art. 3, comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M.**

44/2011, che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il Tar del Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi all'A.G.O., ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le SENTENZE NN. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 38564/2010 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il CONSIGLIO DI STATO, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio di insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ORDINANZE NN. 4028/09, 4031/09, e, infine, con la SENTENZA N. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] *Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino - rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità **ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990**.

La nullità degli atti emanati in violazione del **giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale**, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale **l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes** (cfr., fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008 n. 1278 e 4 settembre 2002 n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St., sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

**L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.**

\*\*\*

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria.

*Ad abundantiam* si citano l'ordinanza cautelare di riconoscimento, in via provvisoria ed urgente, del punteggio del servizio militare prestato non in costanza di nomina del Tribunale di Bologna del 12.09.2011, del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011, e l'interessante ordinanza, n. 78 del 20.10.2010, del Tribunale di Catania, che si è pronunciato proprio sulla valutazione, nel rispetto delle Leggi e della Costituzione, del servizio militare prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Per quanto sopra ampiamente esposto, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede che

**VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

- disapplicare il D.M. n. 44 del 12/05/2011 nella parte in cui all'art. 2, comma 6, prevede che *"il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*, previo accertamento della sua illegittimità e/o nullità per violazione di giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale;
- Accertata la nullità/illegittimità degli atti applicativi dell'art. 2, comma 6, del DM 44/11, disapplicare le graduatorie dell'A.T. di Frosinone, aa.ss. 2011/14, relative al personale docente nella parte di interesse, ovvero nella parte in cui, a causa della mancata valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare, **prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina**, attribuiscono al ricorrente nella classe concorsuale A047 soltanto punti \_\_\_\_119\_\_ anziché \_\_\_\_131\_\_\_\_ punti;
- ordinare e condannare le amministrazioni intimare, ognuna per la propria competenza, a emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato;

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Copia della domanda di aggiornamento 2011/2014; 2. Copia del titolo di studio (Diploma/Laurea); 3. Copia del certificato di abilitazione; 4. Copia del congedo militare; 5. Copia della pagina della/e graduatoria/e, valide per gli anni 2011-2014; 6. Copia del contratto e/o del certificato di servizio; 7. Tabella Riassuntiva;
8. stralcio CCNL del Giugno 2009; CCNL integrativo; D.M. n. 44/2011; DM 201/2000; Modello di richiesta graduatorie di III fascia; Tabella valutazione dei titoli; Ricorso TAR Lazio servizio militare R.G. n. 6999/2011; Sentenza TAR Lazio dichiarativa del difetto di giurisdizione del G.A. n. 8187/2011; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4031/2009; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4028/2009; Sentenza del Consiglio di

Stato n. 9335/2010; Sentenza TAR Lazio 325/2010; Sentenza TAR Lazio 1178/2010; Sentenza TAR Lazio 2515/2010; Sentenza TAR Lazio 6421/2008; Certificato di non proposto appello avverso la sentenza n. 6421/08; Sentenza TAR Lazio 8960/2010; Sentenza TAR Catania 982/2005; Sentenza TAR Lazio 27482/2010; Sentenza TAR Lazio 33852/2010; Sentenza TAR Lazio 38564/2010; Sentenza TAR Lazio 7259-2010; Ordinanza Tribunale di Bologna; Ordinanza Tribunale di Brindisi.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

*Salvis iuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha dichiarato un reddito inferiore a € 31.884,00, come da comunicazione che si deposita.

Cassino, li 2.04.2012

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Avv. Maria Dolores Broccoli



N. 1750/12



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**Sezione lavoro**

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, letto il ricorso che precede e visti gli artt. 415 e 416 c.p.c.

**FISSA**

l'udienza di discussione della presente controversia per il giorno 15/01/13, ore 09.30, avvertendo che alla predetta udienza le parti sono tenute a comparire personalmente o facendosi rappresentare secondo le modalità di cui all'art. 420, comma 2 c.p.c.:

**DISPONE**

che copia del ricorso del presente decreto siano notificati, a cura di parte ricorrente, alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto:

**AVVERTE**


la convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Cassino, 15/05/12

  
Il Giudice del lavoro

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
**OGGI**

16 MAG. 2012

  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Carlo TERELLE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO

Cassino, il

*NOTA*  
23 MAG. 2012  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria Di Piazza

Tribunale di Cassino - Unep  
Le sottoscritte all. find. le notif. e:

SI NON FCHI A:

- U.S.R. 24210, in p.d.p.t., domiciliato c/o Ammatrua Stato VIA Portoghesi 12  
00136 Roma

NOTIFICATO A MEZZO POSTA A SENSA  
DELL'ART 1 LEGGE 20-11-82 N. 354

Cassino, 25-5-2012

TRIBUNALE DI CASSINO UNEP  
UFFICIALE GIUDIZIARIO II  
MARA VITTORIA ANNETTI

- Ambito Territoriale Frosinone, in p.d.p.t., domiciliato c/o Avvocatura  
Stato Via Portoghesi 12 00196 Roma

NOTIFICATO A MEZZO POSTA A SENSA  
DELL'ART. 1 LEGGE 20-11-82 N. 384

Cornaro, 25-5-2012

TRIBUNALE DI CASSINO UNEP  
UFFICIALE GIUDIZIARIO AI  
MARIA VITTORIA IANNETTI

- M.I.V.R. in p.M.p.t. domiciliato c/o Avvocatura Stato Via Portoghesi 12  
00196 Roma

NOTIFICATO A MEZZO POSTA A SENSA  
DELL'ART. 1 LEGGE 20-11-82 N. 384


Cornaro, 25-5-2012

TRIBUNALE DI CASSINO UNEP  
UFFICIALE GIUDIZIARIO AI  
MARIA VITTORIA IANNETTI

potenzialmente coinvolti in una modifica  
della graduatoria o delle graduatorie già  
formate, al seguito del sollecitato riconosci-  
mento di un maggiore punteggio al  
ricorrente De Gasparis.

Rinvia pertanto la causa al 26 febbraio  
2014 <sup>per discussioni</sup> ~~completamento~~ al parte ricorrente  
terminare fino a 12 giorni prima  
per note illustrative sulla questione oggi  
posta dal giudice.

Come, 04/xii/13

  
Don. Donato Sant'Antonio

Udienza del 26/2/2014. Per il ricorrente è  
presente l'av. Ferdinando in sostituzione  
dell'av. Broccoli, il quale, nel riportare  
a tutti i piedi tutti e conclusioni di cui  
chiede l'accoglimento chiede di essere rinviato  
intermini al fine di fornire alla notifica  
ex art. 151 c.p.c. ai soggetti controinteressati  
potenzialmente coinvolti. All'uso  
ordinario del Tribunale di Albe del  
10/10/12, che, nel procedimento n. 343/12, ha  
disposto in tal senso, evolvendo però in tal

Tribunale di Genova, dell'1/9/2011, nonché  
nr. 4 pagine web del sito del MIUR sulle  
opere vengono pubblicate le notifiche per  
pubblici podestà.

700/12

1/2 CIV/11/11

dato che che alle ore 13,30 nessuno è comparso  
per parte uscente, rinvio le cause al 28/05/14  
ore 09,30 subentrando il ricorrente alle notifiche  
dell'atto introduttivo di lite, dell'originario decreto  
di fissazione e del presente provvedimento e i  
controinteressati da avvisare in giudizio mediante  
pubblicazione sul sito internet del MIUR  
ed inserzione sulla Gazzetta Ufficiale dell'anno  
di pubblicazione.

Perino, 26/02/14

